

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 27 DEL 07 LUGLIO 2025

**INDICE**

<b>ADEMPIMENTI .....</b>	<b>4</b>
<b>SCADENZARIO .....</b>	<b>6</b>
<b>LUGLIO 2025 .....</b>	<b>6</b>
<b>AGOSTO 2025 .....</b>	<b>10</b>
<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO .....</b>	<b>14</b>
<i>ExtraUE: approvato il nuovo Decreto flussi .....</i>	<i>14</i>
<i>ExtraUE stagionali: precompilazione delle domande entro fine luglio.....</i>	<i>14</i>
<i>Lavoro sportivo: contratti a termine fino a otto anni.....</i>	<i>15</i>
<i>ExtraUE: al via l'intesa per i corridoi lavorativi dei rifugiati .....</i>	<i>15</i>
<i>Dal decreto omnibus 40 euro mensili alle lavoratrici madri con almeno due figli.....</i>	<i>16</i>
<i>Colf e badanti: la gestione delle ferie estive.....</i>	<i>17</i>
<i>Congedo parentale: nuovo contatore per i genitori .....</i>	<i>18</i>
<i>Donazione sangue: più tempo per la compilazione dell'Uniemens .....</i>	<i>18</i>
<i>Rifinanziata la CIGS per le aree di crisi industriale complessa.....</i>	<i>19</i>
<i>Dimissioni di fatto: l'assenza deve durare almeno 15 giorni.....</i>	<i>20</i>
<i>Radiazioni ionizzanti: rivalutate le prestazioni economiche dei medici.....</i>	<i>20</i>
<i>Accordo di sicurezza sociale Italia – Albania: le istruzioni INPS.....</i>	<i>21</i>
<i>Colf e badanti: in scadenza i contributi del 2° trimestre.....</i>	<i>21</i>
<i>Italia – Moldova: ratificato l'accordo sulla sicurezza sociale .....</i>	<i>22</i>
<i>Rimborsi 730/2025: gli elementi di incoerenza .....</i>	<i>22</i>
<i>Cassetto previdenziale del contribuente anche per piccoli coloni e compartecipanti familiari.....</i>	<i>23</i>
<i>Posticipo pensionamento: il bonus non è imponibile .....</i>	<i>23</i>
<i>Fare sport durante i permessi disabili è legittimo .....</i>	<i>24</i>
<i>Integrato al minimo l'assegno di invalidità per i contributivi.....</i>	<i>24</i>
<i>Tecnici di radiologia: prestazioni economiche Inail rivalutate dal 1° luglio 2025.....</i>	<i>25</i>
<b>APPROFONDIMENTI .....</b>	<b>27</b>
<i>Auto aziendali: nuove regole 2025 e regime transitorio .....</i>	<i>27</i>
<i>Emergenza caldo: le istruzioni INPS per le integrazioni salariali .....</i>	<i>28</i>
<i>Patente a crediti: aggiornate le FAQ dell'Ispettorato.....</i>	<i>30</i>
<i>Patente a crediti: informazioni nel rispetto della privacy.....</i>	<i>32</i>
<i>Riders: obblighi Inail da modulare in base alla tipologia contrattuale.....</i>	<i>33</i>
<i>Piccoli coloni e compartecipanti familiari: i contributi per il 2025 .....</i>	<i>34</i>
<i>Mod. Redditi per artigiani e commercianti e iscritti alla Gestione separata.....</i>	<i>36</i>

<i>Maxi-deduzione: cambia il calcolo nei gruppi di imprese.....</i>	<i>38</i>
<b>QUESITI IN MATERIA DI LAVORO .....</b>	<b>41</b>

## ADEMPIMENTI

### Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

### La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Giu - 24	119,5	0,504626	0,378469	<b>0,750</b>	1,128469	1,01128469
Lug - 24	120,0	0,925147	0,693860	<b>0,875</b>	1,568860	1,01568860

Ago - 24	120,1	0,925147	0,756939	<b>1,000</b>	1,756939	1,01756939
Sett - 24	120,0	0,925147	0,693860	<b>1,125</b>	1,818860	1,01818860
Ott - 24	120,1	1,009251	0,756939	<b>1,250</b>	2,006939	1,02006939
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	<b>1,375</b>	2,131939	1,02131939
Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	<b>1,500</b>	2,320017	1,02320017
Gen-25	120,9	0,582363	0,436772	<b>0,125</b>	0,561772	1,00561772
Feb-25	121,1	0,748752	0,561564	<b>0,250</b>	0,811564	1,00811564
Mar-25	121,4	0,998336	0,748752	<b>0,375</b>	1,123752	1,01123752
Apr-25	121,3	0,915141	0,686356	<b>0,500</b>	1,186356	1,01186356
Mag-25	121,2	0,831947	0,623960	<b>0,625</b>	1,248960	1,01248960

## SCADENZARIO

### LUGLIO 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
<b>Mese di luglio</b>				
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (prima rata) o effettua i rimborsi	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Provv. 15.3.2025  Istruzioni 730-2025
<b>01 martedì</b>				
Flussi ingresso stagionali	Datori dei settori turistico alberghiero	Decorre il termine per la precompilazione per poter accedere al click day del 1° ottobre 2025 ai fini del nulla osta dei flussi di ingresso di lavoratori stagionali	Tramite portale telematico del Ministero dell'interno <a href="https://portaleservizi.dlci.interno.it/">https://portaleservizi.dlci.interno.it/</a>	Art. 2 D.L. 145/2024 conv. L. conv. L. 187/2024  Min. interno circ. 24/10.2024
<b>01 martedì</b>				
Sportivi	Enti associazioni sportive	Cessa l'obbligo del vincolo sportivo per qualsiasi tesserato che a quel punto potrà svincolarsi dall'ente sportivo anche dilettantistico		Art. 31 D.Lgs. 36/2021
<b>03 giovedì</b>				
Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
<b>10 giovedì</b>				
Contributi Colf	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS  in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971  Inps circ. 29/2025
Contributi dirigenti terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl  FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl	CCNL

			PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl	
--	--	--	---------------------------------------	--

**15 martedì**

Ape sociale Precoci	Lavoratori disoccupati, invalidi, che assistono portatori di handicap e addetti a lavori gravosi	Domanda di riconoscimento dell'APE sociale o della pensione anticipata ai precoci per il 2025 allegando tra l'altro attestazione del datore di lavoro relativa ai lavori gravosi	INPS solo in via telematica o tramite Patronato	Art. 1 L. 232/2016 Art. 1 c. 91 L. 234/2021 INPS mess. 598/2025 e circ. 62/2022 -
---------------------	--	--	---	---

**16 mercoledì**

Prepensionamento	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista del trattamento provvisorio da erogare nel mese successivo ai lavoratori a cui manchino meno di 7 anni per la pensione	all'Inps dopo avere concordato coi sindacati l'esodo anticipato	Art. 4 L. 92/2012 INPS mess. 2873/2020
Versamento Irpef e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS; - contributi dovuti dai committenti per collaborazioni coordinate e associazione in partecipazione; - contributi di giugno 2025, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - contributi INPS settore spettacolo; - prima rata dei contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi; - rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori autonomi; - rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai-addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	<p><b>Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking)</li> <li>- tramite intermediari abilitati Entratel</li> </ul> <p><b>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure</li> <li>- Uffici postali abilitati</li> <li>- concessionario della riscossione mediante modello F24.</li> </ul> <p>Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.</p>	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
--	---	--	--	--

**20 domenica (slitta a lunedì 21)**

Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 – DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Comunicazione piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022
Contributi Previdai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti iscritti al Previdai, nel trimestre precedente.	Previdai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Previdai cir. n. 24 del 2003 CCNL 3.10.1989  Accordo collettivo 24.11.2004 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previdai circ. 32/2010

**23 mercoledì**

Assistenza fiscale	Sostituti di imposta, CAF o professionisti abilitati	Consegna di una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio	All'Agenzia delle entrate  Al contribuente	Agenzia entrate Prov. 15.3.2024  Istruzioni 730-2025
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro		art. 5 L. 4.11.2010, n. 183

		ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente		
--	--	---	--	--

**25 venerdì**

Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Circ. 2/2010
---------------------	---------------------------	---	---	---

**31 giovedì**

Denuncia contributi	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008  Art. 40 L. 214/2011
Lavoro intermittente	Lavoratori intermittenti	Presentazione della domanda di versamenti volontari integrativi per i periodi di lavoro del 2024	INPS  Direttamente in via telematica, tramite Contact center oppure intermediario abilitato	Art. 36 D.Lgs. 276/2003  INPS circ. 33/2014
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015  D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di maggio 2025	INPS  In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015  Min. lavoro circ. 1/2022  INPS circ. 18/2022
Contributi artigiani e commercianti	Artigiani e commercianti	Pagamento del saldo 2024 e del 1° acconto dei contributi dovuti per il 2025 con la maggiorazione dello 0,40%	INPS a mezzo F24  Unica soluzione oppure prima di 5 rate	Agenzia entrate Prov. 17.3.2025 Agenzia entrate  Istruzioni Modello Redditi 2025

Contributi gestione separata	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Pagamento del saldo 2024 e del 1° acconto dei contributi dovuti per il 2025 con la maggiorazione dello 0,40%	INPS a mezzo F24  Unica soluzione oppure prima di 5 rate	Agenzia entrate Prov. 17.3.2025  Agenzia entrate Istruzioni Modello Redditi 2025
Flussi ingresso stagionali	Datori dei settori turistico alberghiero	Scade il termine per la precompilazione della domanda per il click day del 1° ottobre 2025, ai fini del nulla osta dei flussi di ingresso di lavoratori stagionali	Tramite portale telematico del Ministero dell'interno  <a href="https://portaleservizi.dlci.interno.it/">https://portaleservizi.dlci.interno.it/</a>	Art. 2 D.L. 145/2024 conv. L. 187/2024  Min. interno circ. 24/10.2024

**Avvisiamo che, a seguito della proroga del pagamento delle imposte disposta dall'art. 13 del D.L. 84/2025, i contribuenti soggetti alla applicazione degli indicatori ISA e i forfettari in qualità di artigiani, commercianti o professionisti potranno fruire della proroga al 21 luglio 2025 (o 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,40%) dei contributi previdenziali dovuti all'INPS a titolo di saldo 2024 e acconto 2025. Il tutto in attesa di conferma ufficiale da parte dell'INPS.**

## AGOSTO 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
	Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (seconda rata) o effettua i rimborsi	Busta paga o cedolino dell'assistito  Agenzia entrate Prov. 15.3.2025  Istruzioni 730-2025
<b>1 venerdì</b>	Incentivo Posticipo pensione	Generalità datori lavoro	Decorre l'esonero contributivo per i lavoratori che hanno maturato la pensione con quota 103 entro gennaio 2025	Mediante erogazione della retribuzione lorda senza trattenuta contributiva a carico lavoratore  Art. 1 c. 161 L. 207/2024  INPS circ. 102/2025
<b>3 domenica</b> (slitta a lunedì 4)	Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center  Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
<b>14 giovedì</b>	Prepensionamento	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS per il pagamento dell'assegno del mese successivo  Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 17768/2013 INPS mess. 2873/2020

**20 mercoledì**

Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro compresi quelli per le ferie non fruito entro il 30.6.2025; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate; - contributi sui compensi eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS Gestione ex Enpals; - contributi dovuti da artigiani e commercianti relativi al 2° trimestre 2025 e calcolati sul minimale; - rata mensile dei contributi dei pescatori autonomi; pagamento all'INAIL della terza rata del premio risultante dall'autoliquidazione 2024/2025; addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	<p><b>Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking)</li> <li>- tramite intermediari abilitati Entratel</li> </ul> <p><b>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure</li> <li>- Uffici postali abilitati</li> <li>- concessionario della riscossione mediante modello F24.</li> </ul> Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)  Art. 3 quater L. 44/2012
Contributi giornalisti	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
Contributi Enasarco	Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia	Versamento dei contributi previdenziali per il secondo trimestre 2025, relativi agli agenti e rappresentanti	Enasarco A mezzo modulistica predisposta compilata e inviata in via telematica tramite il sito Internet dell'Enasarco con addebito dei contributi automaticamente su c/c bancario o tramite PagoPA	Art. 2, L. n. 12/73 D.M. 24.2.1984  Enasarco delibera 22.12.2010 n. 95

**20 mercoledì**

Assunzione marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008  Art. 40 L. 133/2008  Min. lavoro nota 28.7.2008
Assunzione somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Assunzione pubblica amministrazione	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996  Decreto 23.2.2022

**25 lunedì**

Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Circ. 2/2010
---------------------	---------------------------	---	---	---

**27 mercoledì**

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019  Agenzia entrate circ. 1/2020  Art. 23 D.L. 23/2020
------------------	---	--	---	--

**31 domenica** (slitta al 1° settembre lunedì)

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di giugno 2025	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015  Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Contributi assistenza dirigenti	Aziende industriali	Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 3° trimestre 2025	FASI - mediante bollettino bancario; - mediante domiciliazione bancaria  - bonifico con cod. autorizzazione	Accordo 30.12.2014  FASI circolare gennaio 2023
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla contribuzione e alla retribuzione del mese precedente	In via telematica all'INPS col mod. Uniemens individuale	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008  Art. 40 L. 214/2011

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### ExtraUE: approvato il nuovo Decreto flussi

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n.133 del 30 giugno 2025, ha approvato, in esame preliminare, il DPCM relativo ai flussi migratori per il triennio 2026-2028, che programma per tale periodo gli ingressi regolari in Italia di lavoratori non comunitari.

L'obiettivo del provvedimento è di consentire l'ingresso in Italia di manodopera indispensabile al sistema economico e produttivo nazionale e altrimenti non reperibile. Inoltre, con la stabile individuazione di un meccanismo d'immigrazione legale e controllato, si attivano canali di comunicazione fondamentali nel dialogo con i Paesi di origine dei flussi migratori e si costruisce uno strumento per il contrasto a fenomeni di irregolarità nell'ingresso e permanenza nel nostro Paese, nella lotta contro il lavoro sommerso e allo sfruttamento dei lavoratori.

Il decreto prevede, per il 2026, 164.850 ingressi autorizzati. Nell'arco del triennio 2026-2028 le unità autorizzate saranno 497.550, con la seguente ripartizione:

- lavoro subordinato non stagionale e autonomo, 230.550 unità;
- lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico, 267.000 unità.

Le quote sono state determinate tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle parti sociali e delle domande di nulla osta al lavoro effettivamente presentate negli anni scorsi, con l'obiettivo di una programmazione che recepisca le esigenze delle imprese e che sia anche realistica.

Resta ferma la volontà di incentivare gli ingressi fuori quota, anche nella prospettiva di un ridimensionamento del meccanismo del "click day", che potrà avvenire seguendo un percorso graduale, che riguardi anzitutto i profili professionali più ricercati dai datori di lavoro e che potenzi la formazione dei lavoratori nei Paesi di origine.

### ExtraUE stagionali: precompilazione delle domande entro fine luglio

Il portale governativo [integrazionemigranti.gov.it](https://integrazionemigranti.gov.it) ricorda che, i datori di lavoro operanti in attività stagionali del turismo, che intendono occupare lavoratori stranieri, devono effettuare la precompilazione delle domande entro il 31 luglio 2025, ossia preparare sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno, le richieste di nulla osta che partiranno con il click day il 1° ottobre p.v.

In particolare, dal 1 al 31 luglio è aperta la precompilazione delle domande di nulla osta per i lavoratori stagionali nel settore turistico-alberghiero nell'ambito delle quote del decreto flussi 2025. È una seconda tranche di ingressi, rispetto a quella già autorizzata a inizio anno, che servirà a coprire il fabbisogno invernale delle imprese.

I datori di lavoro interessati possono precompilare le domande tutti i giorni di luglio, dalle 8.00 alle 20.00, sul Portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno, dove è riportata nel dettaglio la procedura da seguire. Le domande potranno essere salvate, per poi essere spedite a partire dalle ore 9.00 del click day in programma il 1° ottobre 2025.

Per eventuali problemi tecnici o chiarimenti durante la fase di precompilazione, è possibile contattare l'Help Desk tramite il link "Scrivi all'Help Desk" presente nella home page del Portale Servizi ALI o tramite la voce "Help Desk" in fondo a ogni pagina. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 20:00.

## Lavoro sportivo: contratti a termine fino a otto anni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30/06/2025 è stato pubblicato il d.l. n. 96/2025, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport".

L'art. 11 della norma, modificando l'art. 26 del d.lgs. n. 36/2021, dispone che il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto (nella formulazione precedente la durata massima era di cinque anni).

## ExtraUE: al via l'intesa per i corridoi lavorativi dei rifugiati

Il Ministero del lavoro ha ricordato che è stato firmato il nuovo protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, il Ministero del Lavoro, l'Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR), Diaconia Valdese, Pathways International e Talent Beyond Boundaries che permetterà ai rifugiati selezionati all'estero, attraverso le nuove misure previste dalla L. 50/2023, di arrivare in Italia attraverso i corridoi Lavorativi per i Rifugiati, un'iniziativa che prevede la selezione e la formazione di rifugiati in Paesi terzi già qualificati in specifici settori professionali per il loro ingresso regolare nel mercato del lavoro italiano.

Ad oggi sono quattro i progetti avviati, 70 le persone rifugiate residenti in Colombia, Egitto, Uganda e Giordania che saranno inseriti nel settore aeroportuale, cantieristico

navale, informatico e orafo una volta in Italia. Questi progetti, considerati una best practice, sono pensati per essere ampliati ad altri settori economici e contesti geografici nei prossimi anni, con l'obiettivo di aumentare significativamente le opportunità offerte alle persone in fuga e alle aziende italiane.

L'Italia si conferma uno dei primi Paesi al mondo a sviluppare un canale regolare d'ingresso per rifugiati nel settore lavorativo, sia prevedendo specifiche quote di ingresso all'interno dell'ordinaria programmazione annuale sia attraverso il cosiddetto percorso "extra quota". Quest'ultimo canale consente alle aziende italiane di selezionare e assumere rifugiati al termine di un percorso di formazione all'estero, contribuendo a costruire un modello di integrazione e solidarietà che valorizza le competenze dei rifugiati e soddisfa le necessità di personale delle imprese italiane.

## **Dal decreto omnibus 40 euro mensili alle lavoratrici madri con almeno due figli**

Sulla G.U. n. 149/2025, è stato pubblicato il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (cd decreto omnibus).

Di particolare interesse per il mondo del lavoro è l'articolo 6, rubricato "Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli".

La norma proroga di un anno, dal 2025 al 2026, l'entrata in vigore dell'esonero per le lavoratrici madri introdotto dalla legge di bilancio 2025.

A fronte del rinvio, è prevista, per il 2025, l'erogazione di una somma alle lavoratrici madri con almeno due figli. Destinatarie del beneficio sono sia le lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, sia le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata.

Nel dettaglio, alle madri con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Per quanto riguarda invece le madri lavoratrici con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, il medesimo importo è riconosciuto solo ove siano titolari di reddito non derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, ove siano titolari di reddito derivante da lavoro a tempo indeterminato, le lavoratrici madri possono già beneficiare dello specifico esonero introdotto dalla legge di bilancio 2024 e, quindi, sono escluse dalla percezione del nuovo importo.

Le mensilità spettanti alle lavoratrici beneficiarie, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

Le somme riconosciute dalle nuove disposizioni non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.

## **Colf e badanti: la gestione delle ferie estive**

Assindatcolf ha reso noto che con l'arrivo della stagione estiva è fondamentale per i datori di lavoro domestico conoscere e applicare le disposizioni contrattuali relative alle ferie di colf, badanti e baby sitter.

In generale, spiega la nota, in base a quanto stabilito dall'articolo 17 del Ccnl Domestico, il lavoratore domestico ha diritto a 26 giorni di ferie retribuite per ogni anno di lavoro (ne maturano in media 2,16 giorni per ogni mese). La programmazione delle ferie deve essere concordata tra le parti e formalmente l'accordo dovrà essere formalizzato in fase di assunzione, così da evitare fraintendimenti o sovrapposizioni con altre esigenze familiari. Importante sapere che almeno 2 settimane di ferie devono essere fruito entro l'anno in cui maturano, mentre le restanti possono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, la normativa prevede che i lavoratori conviventi ricevano, durante il periodo di ferie la normale retribuzione mensile, a questa si aggiungerà l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio (non usufruendo di tali benefici durante l'assenza il lavoratore ha diritto ad una compensazione). Al contrario, nel caso di lavoratori ad ore, il trattamento economico delle ferie si calcola dividendo la retribuzione mensile media per 26, ottenendo così il valore giornaliero da corrispondere per ciascun giorno di ferie.

Assindatcolf ricorda che le ferie non possono essere monetizzate in busta paga, se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che i contributi previdenziali devono comunque essere versati regolarmente.

## Congedo parentale: nuovo contatore per i genitori

L'INPS, con il messaggio n. 2078 del 30 giugno 2025, ha comunicato di aver aggiornato il servizio "Domande di maternità e paternità", con l'introduzione della funzionalità "Consulta contatori congedo parentale".

Questa nuova funzione permette ai genitori di consultare online i congedi parentali richiesti per ogni figlio nato o adottato/affidato negli ultimi 12 anni, mostrando:

- Totale congedo parentale richiesto;
- Totale congedo parentale accolto con indennità;
- Totale congedo parentale accolto senza indennità.

È possibile visualizzare anche il dettaglio dei periodi richiesti, divisi in periodi definiti (accolti o respinti) e in lavorazione.

La funzione non mostra dati per figli maggiori di 12 anni o adottati/affidati da più di 12 anni, perché il diritto al congedo decade.

Il servizio consente anche di pianificare la fruizione dei periodi indennizzabili (massimo 3 mesi).

## Donazione sangue: più tempo per la compilazione dell'Uniemens

L'INPS, con il Messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025, ha reso noto che la compilazione del flusso Uniemens con le indicazioni operative diffuse con la circolare n. 96/2025, viene spostata dalla competenza di luglio 2025 a quella di ottobre 2025.

Più precisamente, il differimento a ottobre riguarda l'obbligatorietà della valorizzazione degli elementi presenti nell'elemento <Giorno>

- <InfoAggEvento> = Codice fiscale della ASL/Azienda Ospedale o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;
- <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

E la valorizzazione degli elementi presenti in <InfoAggcausaliContrib>

- <IdentMotivoUtilizzoCausale> in cui va indicato il codice fiscale della ASL/Azienda Ospedale o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è stata certificata la donazione o l'inidoneità alla donazione,
- <TipoidentMotivoUtilizzo> in cui va indicato il valore "CF\_PERS\_GIU".

## Rifinanziata la CIGS per le aree di crisi industriale complessa

L'INPS, con il messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025, rende noto che sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l'anno 2025 i trattamenti di CIGS (art. 44, c.11-bis, Dlgs 148/2015 e art. 1, cc. 140 e 141 della L. 205/2017) nonché i trattamenti di mobilità in deroga (art. 25-ter DL 119/2018 – L. 136/2018) riconosciuti alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa.

L'intervento dell'INPS fa seguito alla Legge di Bilancio 2025 che ha stanziato ulteriori risorse per finanziare i predetti trattamenti e alla nota del Ministero del lavoro che ha chiarito che, al fine di semplificare in un'unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l'utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

In merito alla mobilità in deroga, l'INPS precisa che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro.

Pertanto, sulla base del citato quadro normativo, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.

## Dimissioni di fatto: l'assenza deve durare almeno 15 giorni

Il Ministero del lavoro, in risposta ad una faq pubblicata sul sito [urponline.lavoro.gov.it](http://urponline.lavoro.gov.it), ha ribadito la linea già espressa dalla circolare n. 6/2025, secondo la quale le disposizioni del CCNL sulle assenze ingiustificate non possono dar luogo a dimissioni di fatto ex art. 19 della L. 203/2024, anziché ad un licenziamento.

Secondo il dicastero, per poter determinare la risoluzione del rapporto per fatti concludenti, le eventuali previsioni della contrattazione collettiva devono essere espressamente riferite alla nuova fattispecie e non è possibile avvalersi, a tale scopo, delle disposizioni riferite al licenziamento per assenza ingiustificata.

Inoltre, il termine eventualmente individuato dal CCNL per legittimare la risoluzione del rapporto per comportamento concludente non deve essere inferiore a quello individuato dalla legge (almeno 15 giorni).

Nella faq viene affermato che, in relazione alle dimissioni di fatto, deve essere considerato ragionevole fare affidamento su un termine più ampio rispetto a quello previsto per il licenziamento per assenze ingiustificata, che possa confermare in modo inequivoco l'effettiva volontà del lavoratore di interrompere definitivamente il rapporto.

La lettura fornita nella circolare n. 6/2025, secondo il ministero, non appare superata dalla sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Trento, che ha trovato molta risonanza mediatica.

## Radiazioni ionizzanti: rivalutate le prestazioni economiche dei medici

L'Inail, con la circolare n. 41 del 4 luglio 2025, ha determinato la retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti con decorrenza 1° luglio 2025.

La circolare specifica che la nuova retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche con decorrenza 1° luglio 2025, risulta pari a euro 66.866,83, importo ottenuto moltiplicando la somma di euro 66.336,146 e il coefficiente di rivalutazione dell'1,008 (0,8%).

L'importo dell'assegno una tantum per i familiari superstiti dei medici radiologi è rapportato alla predetta retribuzione, secondo le seguenti percentuali: un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti (importo pari a euro 22.288,94); un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti (importo pari a euro 16.716,71); un sesto negli altri casi (importo pari a euro 11.144,47).

## Accordo di sicurezza sociale Italia – Albania: le istruzioni INPS

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 106/2025, con cui ha dato attuazione all'Accordo Italia - Albania in materia di sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° luglio 2025 insieme alla relativa Intesa amministrativa.

L'Accordo si applica alle principali assicurazioni sociali, tra cui pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti, prestazioni disoccupazione, malattia e maternità e mira a tutelare i lavoratori che hanno periodi assicurativi nei due Paesi, promuovendo la portabilità dei diritti e il principio di parità di trattamento.

Per quanto concerne la tutela dei lavoratori distaccati, si prevede che i lavoratori inviati temporaneamente in Albania o in Italia manterranno la copertura previdenziale del Paese d'origine fino a un massimo di 24 mesi.

In materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, si prevede che sarà possibile sommare i periodi contributivi (non sovrapposti) maturati in Italia e in Albania per richiedere pensioni e altre prestazioni di sicurezza sociale in base alle legislazioni di sicurezza sociale dei due Stati firmatari.

Viene sancito il principio della parità di trattamento delle persone assicurate o ammesse ai benefici previsti in base alle legislazioni di sicurezza sociale di Italia e Albania. Inoltre, sono previste procedure semplificate per lo scambio di dati tra enti previdenziali, con specifici formulari bilingue per la gestione delle domande.

Le domande di pensione in regime internazionale potranno essere presentate all'INPS o all'ente previdenziale albanese (ISSH).

## Colf e badanti: in scadenza i contributi del 2° trimestre

Assindatcolf ricorda che il 10 luglio 2025 è l'ultimo giorno utile per il versamento dei contributi Inps e Cassacolf relativi all'attività svolta dal collaboratore familiare (colf, badante o baby sitter) nel 2° trimestre del 2025 (aprile-giugno).

L'Associazione evidenzia che un mancato versamento o un pagamento in ritardo può comportare sanzioni.

Coloro che hanno richiesto i PagoPa all'Inps riceveranno per posta quelli relativi all'intero anno. Prima di procedere al pagamento è, però, opportuno verificare che gli importi siano corretti ed aggiornati, soprattutto se nel trimestre si sono verificati eventi come assenze non retribuite, congedo di maternità, malattia senza retribuzione.

## Italia – Moldova: ratificato l'accordo sulla sicurezza sociale

Sulla G.U. n. 150/2025 è stata pubblicata la Legge 23 giugno 2025 n. 98, che ratifica l'accordo Italia – Moldova in materia di sicurezza sociale, che disciplina le prestazioni di IVS previste dall'AGO, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS oltre le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'INAIL.

Del contenuto dell'Accordo evidenziamo un concetto noto, ossia che il lavoratore dipendente da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti, che sia stato inviato nel territorio dell'altra Parte, rimane soggetto alla legislazione della prima Parte, a condizione che la sua occupazione nell'altra Parte non superi il periodo di 24 mesi, salvo proroga di ulteriori 24 mesi.

Resta salva la possibilità per le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti di prevedere, di comune accordo, eccezioni a quanto sopra, per la gestione di casi particolari per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori.

## Rimborsi 730/2025: gli elementi di incoerenza

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 277593 del 1° luglio 2025, con cui ha indicato i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2025 con esito a rimborso.

Tali elementi, riferiti a dichiarazioni presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2025 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Si ricorda che in caso di presentazione di dichiarazioni che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la

trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

## **Cassetto previdenziale del contribuente anche per piccoli coloni e compartecipanti familiari**

L'INPS, con il messaggio n. 2080 del 30 giugno 2025, ha reso noto che le funzionalità del "Cassetto previdenziale del contribuente" sono state estese anche ai concedenti piccoli coloni e compartecipanti familiari, ai fini della gestione della propria posizione contributiva e, in particolare, per visualizzare e scaricare l'avviso di tariffazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta al fine della compilazione del modello F24.

## **Posticipo pensionamento: il bonus non è imponibile**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025, ha chiarito il trattamento fiscale del bonus corrisposto nel 2025 ai lavoratori dipendenti iscritti a forme "esclusive" dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) che decidono di rimanere in servizio rinunciando volontariamente all'accredito della propria quota contributiva INPS.

L'agevolazione, introdotta dalla L. di Bilancio 2023 (art. 1, c. 286, L. 197/2022) e ampliata nel 2025 (art. 1, c. 161, L. 207/2024), consente ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata — sia flessibile (Quota 103) sia ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne) — di rinunciare all'accredito dei contributi pensionistici a loro carico.

In questo modo, l'importo che il datore di lavoro avrebbe versato all'INPS viene erogato direttamente al lavoratore in busta paga come bonus, senza però concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef.

L'Agenzia ha specificato che, ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. i-bis) del TUIR, tale somma non costituisce reddito da lavoro dipendente e, pertanto, non è soggetta a tassazione. Questa precisazione è particolarmente rilevante per i lavoratori iscritti alle forme "esclusive" dell'AGO, come i dipendenti della Gestione pubblica, ai quali il beneficio fiscale era stato inizialmente negato.

## Fare sport durante i permessi disabili è legittimo

Qualora il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto non può essere riconosciuto il diritto ai permessi retribuiti perché si è in presenza di un uso improprio cioè di un abuso del diritto, mentre, al contrario, la funzione di assistenza al disabile non viene meno quando nell'ambito dell'intera giornata il dipendente riserva alle proprie esigenze personali un limitato lasso di tempo per fare un'attività sportiva, utile per il recupero delle energie spese durante l'assistenza.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 14763/2025 di fronte a comportamenti del lavoratore volti a dedicarsi in limitati lassi di tempo allo svolgimento di un'attività sportivo-terapeutica, basata su brevi corse.

Ricordiamo che i permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, da un lato, sono delineati quali permessi giornalieri (tre al mese), e non su base oraria o cronometrica, e, dall'altro, possono essere fruiti "a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno", ma per assistere, in forme non specificate, in particolare in termini infermieristici o di accompagnamento, una "persona con handicap in situazione di gravità".

Relegare ad un tempo marginale l'assistenza alla persona disabile è snaturare la funzione dei permessi, abusare della buona fede del datore di lavoro che consente all'assenza dal lavoro dei lavoratori interessati e mettere a carico della collettività il costo dei permessi per finalità individuali e non di assistenza ai più deboli e fragili.

Nel caso specifico invece, per la Cassazione, in presenza di una condotta in cui solo marginalmente il dipendente si occupi della propria condizione di salute senza però fare venire meno il nesso causale tra la fruizione del permesso stesso e l'assistenza alla persona disabile, resta intatta la funzione dei permessi fruiti legittimamente. E perciò illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore.

## Integrato al minimo l'assegno di invalidità per i contributivi

La Corte costituzionale con la sentenza 94/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 6 della legge 335/1995 che esclude il diritto all'integrazione al minimo per i nuovi iscritti dal 1996 in poi. Secondo i giudici costituzionali la norma discrimina tra gli assicurati vecchi iscritti che hanno l'integrazione al minimo e quelli contributivi che non ne possono usufruire. Infatti risulta irragionevole e discriminatorio - e perciò in contrasto anche con l'art. 3 Cost. - distinguere tra i criteri retributivo e contributivo, per consentire l'integrazione al minimo solo dell'assegno ordinario d'invalidità liquidato in base al primo.

Per avere diritto all'assegno di invalidità è necessario che gli interessati siano in possesso dei seguenti requisiti:

- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (1/3) a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (5 anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (3 anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. L'ammontare dell'assegno è corrispondente alla pensione maturata al momento della domanda, calcolata col sistema misto per chi ha un'anzianità contributiva anteriore al 1996 oppure col solo sistema contributivo per chi ha iniziato a versare i contributi dal 1996 in avanti. In base alla sentenza della Corte costituzionale la misura dell'assegno di invalidità inferiore al trattamento minimo, può essere integrato e liquidato fino a raggiungere il valore del trattamento minimo e cioè, per il 2025, a 603,40 euro mensili. Importante sottolineare che gli effetti di tale sentenza decorrono, anche per i pensionati che già fruiscono dell'assegno di invalidità, dal momento di pubblicazione della sentenza e non prima, con esclusione quindi di arretrati.

## **Tecnici di radiologia: prestazioni economiche Inail rivalutate dal 1° luglio 2025**

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 42 del 4 luglio 2025, con cui ha reso nota la retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2025.

Le retribuzioni convenzionali annue da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore della categoria dei lavoratori predetti, con decorrenza 1° luglio 2025, sono le seguenti:

# BONUS MAMME - La gestione della misura

	Mamme lavoratrici con 2 figli			Mamme lavoratrici con 3 o più figli		
	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)
<b>2025</b>	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o parte di mese lavorato, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 10  Escluso il lavoro domestico, non imponibile ai fini fiscali e contributivi (quindi non rileva nel calcolo ISEE)  <i>Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95</i>			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo  <i>Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)</i>	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 18  <i>Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95</i>	
<b>2026</b>	Esonero contributivo calcolata sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10)  <i>Previsione stabile negli anni successivi per effetto della Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)</i>			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo  <i>Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)</i>	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 18  <i>Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95</i>	
<b>2027</b>	Esonero contributivo per la quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10)  <i>Manovra di bilancio 2025 (art. 1, comma 219, legge n. 207/2024)</i>			Esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 18)  <i>Manovra di bilancio 2025 (art. 1, comma 219, legge n. 207/2024)</i>		

## APPROFONDIMENTI

### Auto aziendali: nuove regole 2025 e regime transitorio

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10 del 3 luglio 2025, ha illustrato la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, come modificata dalla L. di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e dal decreto "Bollette" (D.L. 19/2025) per incentivare la mobilità sostenibile.

Il documento fornisce anche le istruzioni operative per l'applicazione del nuovo regime e chiarisce, anche con esempi pratici, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Per ciò che concerne le novità introdotte dalla legge 207/2024, l'Amministrazione finanziaria ricorda che, dal 1° gennaio 2025, sono cambiate le regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali. La L. di Bilancio 2025 ha, infatti, previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all'impatto ambientale del mezzo. In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle ACI), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in. La nuova disciplina si applica ai veicoli che, dal 1° gennaio 2025, sono immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni il Legislatore ha previsto, in specifiche condizioni, la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit. In particolare, resta valido il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello dell'art. 51, c. 4, lett. a), del TUIR, vigente al 31 dicembre 2024.

Analogamente, il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025. La circolare precisa, inoltre, che, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), si ritiene applicabile il nuovo sistema più vantaggioso.

## **Emergenza caldo: le istruzioni INPS per le integrazioni salariali**

L'INPS, con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha fornito le indicazioni per la richiesta delle prestazioni di integrazione salariale determinate dagli impatti sulle prestazioni lavorative delle elevate temperature che si stanno registrando in questi giorni in tutta la penisola.

Le indicazioni fornite riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere la CIGO, sia quelli che richiedono l'assegno di integrazione salariale al FIS o ai Fondi di solidarietà bilaterali.

### **Sospensione/riduzione disposta con ordinanza dell'autorità**

Se la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sono disposte con ordinanza della pubblica autorità, i datori possono richiedere l'integrazione salariale utilizzando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori".

In questo caso, è sufficiente indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative.

Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.

### **Causale "evento meteo"**

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l'una con causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" e l'altra con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Se viene presentata un'istanza con causale "evento meteo" per "elevate temperature" riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, nel corso dell'istruttoria si deve tenere conto di tale circostanza.

Conseguentemente, possono essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l'effettivo verificarsi dell'evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.

A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, devono riportare i soli estremi dell'ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza la necessità di doverla allegare.

Rimangono fermi i criteri di accoglimento già resi noti da precedenti procedimenti di prassi. Non è sempre necessario che la temperatura superi i 35°, ma si tiene conto anche di altri fattori (ad esempio, calore prodotto dai macchinari utilizzati; attrezzature da lavoro disagiati; elevata umidità; lavorazioni al chiuso senza ventilazione...).

Il messaggio ricorda, inoltre, che è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive.

### **Lavoro in agricoltura**

Le indicazioni sopra riportate si applicano, per quanto compatibili, anche nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di CISOA.

### **Disposizioni comuni**

Per quanto riguarda la CIGO e l'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" sia la causale "evento meteo" per "temperature elevate" integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi

oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

- non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- il termine di presentazione della domanda è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
- l'informativa sindacale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015 non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comunicare alle RSA o RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, l'informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

## Patente a crediti: aggiornate le FAQ dell'Ispettorato

L'INL ha pubblicato, sul proprio sito, le nuove FAQ relative alla patente a crediti, aggiornate al 26 giugno 2025. Si tratta, in particolare, delle seguenti:

**29) Nel presentare la domanda di rilascio della patente a crediti, gli obblighi formativi richiesti devono essere già assolti o è possibile procedere alla richiesta della patente anche nei casi in cui tale adempimento sia in corso o previsto nel breve termine?**

Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile auto-dichiarare di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l'avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato.

**30) Qualora un operatore economico, in possesso di un'attestazione di qualificazione SOA, prima della scadenza della stessa, nei termini previsti dalla normativa vigente, stipuli con un organismo di attestazione di contratto per il relativo rinnovo, l'attestazione da rinnovare mantiene la sua validità, anche ai fini**

della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente per la conclusione della procedura di rinnovo dell'attestazione (180 giorni dalla stipula del predetto contratto). In considerazione di quanto sopra, si chiede di chiarire che, nel periodo di "ultra-vigenza" di un'attestazione di qualificazione SOA, come sopra indicato, in classifica pari o superiore alla III, permane per l'impresa l'esenzione dal possesso della patente a crediti.

Si ritiene che, nel caso prospettato, qualora vi sia richiesta di rinnovo della qualificazione SOA, l'impresa non debba procedere con la presentazione dell'istanza della patente a crediti. Diversamente laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti.

**31) Con riferimento alla FAX n. 16, voglia codesto INL esplicitare l'esenzione dall'obbligo della patente a punti, ai sensi dell'art. 27, comma 15, del D.lgs. n. 81/2008, alla stregua dei consorzi ordinari, della società anche consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, di cui all'art. 31 dell'All. II.12 del D.lgs. n. 36/2023, a valle di provvedimento di aggiudicazione, laddove costituita dai concorrenti riuniti o consorziati in possesso ciascuno, della qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.**

In linea con quanto già risposto nella FAQ n. 16, le società consortili di cui all'art. 31 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

**32) Si chiede se l'attività di Direttore dei Lavori, nonché di Direttore Operativo dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Analisi Energetiche, Analisi Acustiche, Analisi Igrotermiche, Rilievi architettonici, strutturali, Rilievi topografici, Tracciamenti in cantiere, Attività di Monitoraggio ambientale, attività di Monitoraggio geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri ecc., prove di laboratorio, Collaudatore in corso d'opera che effettua attività di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli Assistenti, se, pertanto tutte queste figure possano essere considerate come "prestazioni di natura intellettuale" ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi per tale ragione siano da reputare ex se esonerate dal possesso della patente a crediti.**

Si ritiene che le attività elencate nel quesito siano da considerare come "prestazioni di natura intellettuale" in quanto *"costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse"* (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 luglio 2020 n. 4806).

## Patente a crediti: informazioni nel rispetto della privacy

L'INL, con il decreto direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025, ha disposto che l'accesso alle informazioni concernenti la patente a crediti, di cui al DM 132/2024, deve rispettare il Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali.

Il decreto direttoriale prima di tutto prevede che titolare del trattamento è l'INL e che le informazioni concernenti la patente a crediti sono ripartite in 6 sezioni: riepilogo impresa/lavoratore autonomo, richiedente la patente, riepilogo patente, punteggio patente, data fine sospensione della patente e provvedimenti definitivi.

Le informazioni sulla patente possono essere visualizzate da: titolari della patente o loro delegati, pubbliche amministrazioni, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, organismi paritetici, responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

L'accesso alle informazioni avviene a mezzo Spid, non inferiore al livello di sicurezza 2, con CIE oppure con strumenti di autenticazione equivalenti.

I titolari della patente o i loro delegati possono accedere a tutte le informazioni, mentre le pubbliche amministrazioni possono accedere solo a quelle necessarie per verificare il possesso e il mantenimento del titolo abilitante nell'ambito delle procedure di appalto.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale accedono alle informazioni ai fini dello svolgimento della propria attività di controllo nonché al fine di verificare, a fronte di un provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione.

Anche gli organismi paritetici accedono alle informazioni ai fini delle proprie attività di controllo sulla efficacia del titolo abilitante.

I soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, nonché il responsabile dei lavori, accedono alle informazioni ai fini della verifica del possesso del titolo abilitativo nonché al fine di verificare, a fronte di un eventuale provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione.

Infine, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori accedono alle informazioni ai fini dello svolgimento della propria attività di coordinamento.

Le informazioni sono consultabili per il tempo di vigenza della patente e comunque per un tempo non superiore a 5 anni dall'iscrizione delle medesime in piattaforma.

## **Riders: obblighi Inail da modulare in base alla tipologia contrattuale**

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 40 del 4 luglio 2025, con cui ha fornito indicazioni in merito alla tutela assicurativa dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali, meglio conosciuti come riders.

Dalla diversa tipologia di rapporto instaurato tra la piattaforma e il rider (autonomo, subordinato o collaborazione), derivano alcune differenze relativamente all'imponibile contributivo da assumersi per la determinazione dei premi assicurativi, fermo restando che in tutte e tre i casi gli oneri per l'assicurazione sono a esclusivo carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale.

### **Rapporto di lavoro autonomo**

Se ricorre un rapporto di lavoro autonomo, la retribuzione imponibile per la determinazione dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.

### **Collaborazione organizzata dal committente**

I premi assicurativi devono essere determinati in base alla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere.

I premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal contratto collettivo nazionale individuato come applicabile o comunque da applicare (e non l'imponibile previsto per i parasubordinati).

## Lavoro subordinato

La retribuzione imponibile per la generalità dei lavori dipendenti è la retribuzione effettiva (costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR e dai redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi definiti dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), che non può essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat (minimale di retribuzione giornaliera).

## Le indicazioni operative per i riders autonomi

L'Inail richiama e conferma le istruzioni operative già fornite nel 2020 per i lavoratori autonomi. In sintesi, anche i riders autonomi sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'attività protetta è quella di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano, comprensiva non solo delle ipotesi di utilizzazione di velocipedi o veicoli a motore, ma anche di quelle di consegna "senza mezzi di trasporto", o con automobili.

Il premio di assicurazione Inail è determinato, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. I premi ordinari sono determinati applicando la voce di tariffa 0721. Se invece vengono utilizzati altri tipi di veicoli a motore, si applica la voce 9121 delle tariffe 2019 (trasporto di merci e trasporti postali).

Ai fini assicurativi, si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal lavoratore autonomo almeno una consegna nell'arco delle 24 ore giornaliere.

Il premio assicurativo non è frazionabile in base al numero delle ore lavorate giornalmente dal lavoratore.

Ai fini dell'assicurazione Inail, l'impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro.

## Piccoli coloni e compartecipanti familiari: i contributi per il 2025

L'INPS, con la circolare n. 108 del 2 luglio 2025, ha indicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2025.

La quota dell'aliquota della contribuzione è aumentata dello 0,20% ed è fissata nelle misure di cui alla seguente tabella.

<b>Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024</b>		
Concedente	Concessionario	Totale
21,35% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,84%	30,19%

Per quanto riguarda la riduzione degli oneri sociali, la circolare precisa che per i concedenti, che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, le misure degli esoneri da applicare sono le seguenti:

<b>Esoneri aliquote contributive</b>	
Assegni familiari	Assegni familiari
Tutela maternità	Tutela maternità
Disoccupazione	Disoccupazione

Quanto alla riduzione del costo del lavoro di cui alla L. 266/2005, l'esonero di un punto percentuale opera sull'aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

<b>Aliquota disoccupazione</b>	2,75%
Esonero ex art. 1, c. 361 e 362, L. 266/2005	1,00%

L'istituto precisa anche la misura dei contributi INAIL per l'assistenza infortuni sul lavoro, che è pari al 10,125%, mentre l'addizionale è del 3,1185%. La riduzione dei premi e dei contributi di cui all'art. 1, c. 128, della L. 147/2013 è stata fissata nella misura pari al 14,80%. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall'INAIL.

Le agevolazioni per zona tariffaria per l'anno 2025 risultano così quantificate:

<b>TERRITORI</b>	<b>MISURA AGEVOLAZIONE</b>	<b>DOVUTO</b>
Non svantaggiati	--	100%
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2025, il 16 settembre 2025, il 17 novembre 2025 e il 16 gennaio 2026.

## **Mod. Redditi per artigiani e commercianti e iscritti alla Gestione separata**

L'INPS, con la circolare n. 105 del 27 giugno 2025, fornisce indicazioni in merito alla compilazione del quadro RR del modello Redditi 2025-PF da parte degli artigiani e commercianti e degli iscritti alla Gestione separata, come liberi professionisti o lavoratori dello sport del settore dilettantistico.

L'INPS ricorda che i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario e i soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello "Redditi 2025-PF".

Viene inoltre segnalata l'importanza della compilazione della colonna 3 del rigo RR2 "reddito d'impresa (o perdita)" (o, in alternativa, 3b o 3c se soggetto aderente al concordato preventivo biennale o partecipante in impresa aderente al concordato preventivo biennale) anche nel caso in cui il reddito sia inferiore al minimale, al fine di garantire la corretta valorizzazione dell'estratto conto previdenziale.

In merito all'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali, la circolare fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2024, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali, scomutate dal reddito dell'anno.

L'INPS sottolinea che per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello "Redditi SC" (società di capitali), rimanendo in tali casi esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Si segnala che il reddito d'impresa del titolare (indicato nella sezione RR2 nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella "Tipologia iscritto") deve essere diminuito, in caso di ditta individuale o di soci di società, del reddito dei coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in

corrispondenza del quale è indicato il codice 3 “Familiare coadiuvante o coadiutore” nella casella “Tipologia iscritto”).

Viene anche evidenziato che la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l. da cui devono essere esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

In merito ai contributi dovuti alla Gestione separata, l’INPS ricorda che non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse professionali autonome, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale a un’altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci.

Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).

In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo. La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell’evento. Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18, mentre nella colonna 17 deve essere indicato il codice relativo alla sospensione: 1 per malattia, 2 per infortunio grave e 3 per calamità naturali.

La circolare ricorda che i soggetti che hanno iniziato l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2024 devono inviare, se non ancora effettuata, tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale per liberi professionisti, la domanda di iscrizione quale libero professionista al fine della corretta implementazione della propria posizione contributiva.

Ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata, è riservata la sezione III del Quadro RR.

Riguardo a tali lavoratori l'INPS evidenzia che in caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II del Quadro RR per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo.

Il raggiungimento del massimale contributivo non esonera il contribuente dalla presentazione del Quadro RR sezione II e/o sezione III della dichiarazione dei redditi, ma lo esonera solo dal pagamento della contribuzione sulle somme eccedenti il massimale.

Si precisa che nel caso in cui la franchigia di 5.000 euro prevista per i lavoratori spostivi sia stata già assolta, ad esempio come collaboratore coordinato e continuativo, non è possibile portarla in detrazione dai compensi percepiti quale lavoro autonomo.

## **Maxi-deduzione: cambia il calcolo nei gruppi di imprese**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato il decreto 27 giugno 2025, con cui chiarisce il calcolo della maggiorazione del costo del lavoro nel caso di società appartenenti a un gruppo.

### **La disciplina di riferimento e il nuovo "fattore di correzione"**

Il d.lgs. n. 216/2023, all'articolo 4, comma 2, prevede che il calcolo della maggiorazione, nei gruppi interni, si articola in due diverse fasi.

Nella prima fase occorre verificare che la singola società del gruppo soddisfi le condizioni per la fruizione della misura: incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato e incremento occupazionale complessivo. Tali requisiti devono essere soddisfatti anche a livello di gruppo, inteso come unico "soggetto economico".

Nella seconda fase, in cui si determina la misura della maggiorazione fruibile, occorre considerare la dinamica occupazionale del gruppo. Infatti, eventuali riduzioni nette degli occupati avvenute in alcune società del gruppo, influenzano il beneficio spettante alle altre società che hanno maturato i presupposti per la fruizione del beneficio.

Proprio in relazione a questa seconda fase, il decreto introduce il criterio per determinare il "fattore di correzione", con cui viene determinata l'incidenza dei decrementi occupazionali. Tale fattore è costituito dal rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo.

### Esempio di calcolo

Per meglio comprendere il metodo di calcolo, è possibile fare riferimento al seguente esempio proposto dalla relazione illustrativa del decreto.

Gruppo composto da 3 società (A, B, C) in cui si presenta la seguente situazione (si assuma che il costo unitario di un dipendente sia pari a 40.000 euro):

- la società A nel 2024 assume 50 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 2.000.000 euro), senza che si siano verificate riduzioni dell'organico, e ha un incremento del costo complessivo del personale di 2.500.000 euro;
- la società B nel 2024 assume 90 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 3.600.000 euro), senza che si siano verificate riduzioni dell'organico, e ha un incremento del costo complessivo del personale di 3.400.000 euro (l'incremento del costo complessivo del personale inferiore al costo complessivo dei neoassunti può essere dovuto, ad esempio, a un minor ricorso allo straordinario rispetto all'anno precedente);
- la società C nel 2024 licenzia 10 dipendenti e non assume dipendenti, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato:

## BONUS MAMME - La gestione della misura

	Mamme lavoratrici con 2 figli			Mamme lavoratrici con 3 o più figli		
	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)
<b>2025</b>	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o parte di mese lavorato, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 10  Escluso il lavoro domestico, non imponibile ai fini fiscali e contributivi (quindi non rileva nel calcolo ISEE)  <i>Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95</i>			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo  <i>Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)</i>	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 18  <i>Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95</i>	
<b>2026</b>	Esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10)  <i>Previsione stabile negli anni successivi per effetto della Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)</i>			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo  <i>Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)</i>	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 18  <i>Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95</i>	
<b>2027</b>	Esonero contributivo per la quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10)  <i>Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)</i>			Esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 18)  <i>Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)</i>		

•

La società A, ai fini della maggiorazione, rileva dapprima il minore tra il costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del personale

(2.000.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo applicando il fattore di correzione. Il costo da maggiorare sarà pari a:  $2.000.000 - 142.800$  (il 7,14% di 2.000.000) = 1.857.200.

La società B ai fini della maggiorazione rileva dapprima il minore tra il costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del personale (3.400.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo applicando il fattore di correzione. Il costo da maggiorare sarà pari a:  $3.400.000 - 242.760$  (il 7,14% di 3.400.000) = 3.157.240.

### **Entrata in vigore**

Il nuovo criterio è applicabile sin dal primo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa e, quindi, con effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (30 giugno 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile) e sulle relative dichiarazioni dei redditi (da presentare ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile).

## QUESITI IN MATERIA DI LAVORO

### QUESITO

Un datore di lavoro, che applica il CCNL del Terziario-Confcommercio assume regolarmente del personale dipendente a tempo determinato tout court in una Regione e, vista la normativa ivi vigente, personale a tempo determinato/stagionale in un'altra regione.

Concorda, con tutti i dipendenti coinvolti, delle retribuzioni nette mensili superiori alla tariffa sindacale, raggiunte con l'utilizzo d'indennità di forfaitizzazione degli straordinari e superminimo.

Vista la volontà di contenere il costo del personale, si chiede se sia legittima, a decorrere dal prossimo rapporto a termine e/o stagionale, la riduzione delle suddette retribuzioni, con accettazione (non in sede protetta) dei lavoratori coinvolti.

Oppure, se valga anche in questi casi il principio della irriducibilità della retribuzione, la cui lesione potrebbe portare a rivendicazioni sindacali/legali, a rapporto terminato.

### RISPOSTA

Per ciò che concerne il principio di irriducibilità della retribuzione, si rileva preliminarmente che la giurisprudenza (Corte di Cassazione) ha stabilito i seguenti principi cardine:

- la garanzia dell'irriducibilità della retribuzione riguarda le indennità corrisposte in considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore (sent. 3050/2006) e non si estende alle indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa, le quali possono essere soppresse allorché vengono meno le specifiche situazioni che le abbiano generate;
- in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello ius variandi, la garanzia della irriducibilità della retribuzione (sentenza n. 6763/2002) si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni.

In merito all'accordo con i lavoratori stipulato senza l'intervento sindacale (o in sede protetta), appare opportuno ricordare che lo stesso potrebbe essere oggetto di impugnazione.

In virtù di quanto sopra, si può ritenere che:

- Se la riduzione avviene a contratto già in corso senza accordo sindacale, la stessa è illegittima;
- Se si tratta di un nuovo contratto a termine o stagionale, la riduzione può essere legittima solo se c'è pieno consenso del lavoratore, non viola norme imperative o diritti acquisiti e non riguardi emolumenti legati alle qualità professionali intrinseche alla mansione (si veda quanto in premessa);
- Prudenzialmente, sarebbe, comunque, opportuno un passaggio dinanzi all'ITL.

 **QUESITO**

Nel CCNL terziario confcommercio è previsto un orario settimanale di 39 ore con assorbimento di 36 ore di riduzione orario (azienda con meno di 15 lavoratori), poiché per i primi due anni non c'è maturazione di rol, come ci si deve comportare con la retribuzione? Deve comunque essere intera o proporzionata alle 39 ore oppure il lavoratore deve lavorare 40 ore fino alla maturazione del 50% dei permessi?

 **RISPOSTA**

L'art. 133 del CCNL commercio confcommercio (rubricato "Articolazione dell'orario settimanale", alla lett. b), prevede che l'azienda può ricorrere a un'articolazione dell'orario settimanale di lavoro di 39 ore. In questo caso, le ore di permesso di cui al terzo comma dell'art. 158 (rubricato "permessi retribuiti)", pari a 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti, vengono assorbite di 36 ore.

Questo significa che ai dipendenti non spettano 56 ore di permesso, ma solo 20 ore.

Per gli assunti dopo il 1° marzo 2011, dette ore di permesso non maturano nei primi due anni, maturano nella misura del 50% nel terzo e quarto anno, per poi maturare in misura pari al 100% dal quinto anno. Pertanto, ciò che distingue un vecchio assunto (ante 2011) da un nuovo assunto, è che il primo può fruire di 20 ore di permesso retribuito (dato da 56 ore meno 36 ore), mentre il secondo nei primi due anni non matura alcun permesso.

Dal punto di vista retributivo invece non cambia nulla tra i nuovi e i vecchi assunti. La retribuzione verrà determinata sempre sulle 39 ore di lavoro settimanali.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)

